



*Tribunale di Ivrea*

Ministero della Giustizia

# INTRODUZIONE AGLI ASPETTI PRATICI DEGLI ADEMPIMENTI DI CANCELLERIA NEL PCT

## ISCRIZIONE E DEPOSITO ISTANZE DI VISIBILITA'

FUNZIONARIO

ANNA FRANCESCA TAVERRITI

In collaborazione con le Assistenti d.ssa Alessandra Russo e d.ssa Enza Iuculano

SEZIONE CIVILE



- La normativa in ordine all'accettazione degli atti da parte del Cancelliere, regolata dagli artt. 28 e segg. disp. att. c.p.c., va letta in sinergia con le disposizioni ministeriali contenute in circolari vincolanti per il personale amministrativo e soprattutto con le norme e le disposizioni statuite dal DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44 e successive riforme;
- Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo **7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.** (11G0087) ([GU Serie Generale n.89 del 18-04-2011](#)), entrato in vigore il 18 maggio 2011;
- I registri di cancelleria elencati nell'art. **28** delle disp. Att. del c.p.c. sono stati sostituiti con registri informatici SICID E SIECIC, la cui tenuta è scrupolosamente regolamentata dal citato decreto legislativo e dalle norme contenute dai d.l. 179/2012, 90/ 2014, 132/2014, legge 6 agosto 2015 n. 132.
- **Il vademecum interpretativo vincolante per gli uffici giudiziari è dato dalla circolare prot 159552.U del 23 ottobre 2015**



# Deposito

- La materia regolamentata dalle citate disposizioni attribuisce all'operatore addetto alla ricezione atti telematici, **l'obbligo di iscrizione** di tutti gli atti trasmessi sul PCT, purchè corrispondenti ai requisiti fondamentali ricavabili, *a contrario*, dai 3 motivi di rifiuto previsti dal registro stesso, ovvero:
  - **Deposito di atto già pervenuto;**
  - **Deposito di atto non conforme;**
  - **Deposito su fascicolo errato;**
  - **Deposito su fascicolo appartenente ad altro registro;**
  - **Altro;**
- E' evidente quindi che non è rimessa alla discrezionalità dell'operatore l'accettazione dell'atto.
- Il rifiuto è circoscritto alle sole ipotesi previste per il rifiuto dell'atto stesso che, quindi in ogni altra circostanza va accettato e iscritto.



- **Difformità assoluta tra Nota d'iscrizione a ruolo e atto che impedisca all'operatore di comprendere quale sia l'oggetto della domanda e quale sia il registro su cui iscrivere;**
- **Si indica con *ALTRO* ogni problema tecnico da cui deriva l'impossibilità per l'operatore di procedere all'apertura del file, oppure all'individuazione dell'atto o del mittente, senza possibilità di forzare il sistema.**

- Quando l'atto contiene un errore, sarà immediatamente visibile per l'operatore e per il mittente alla ricezione della pec se si tratti di :
  - **WARN**
- **Anomalia Forzabile.**
- **Si tratta di un errore prettamente giuridico, di solito riguarda la procura alle liti**
- **ERROR**
- **anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto);**



**FATAL:**



**eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione).**

**Nei primi due casi la circolare del 2015 invita la cancelleria, *OVE POSSIBILE, DI ACCETTARE L'ATTO, AVENDO CURA DI SEGNALARE AL GIUDICE OGNI INFORMAZIONE RELATIVA ALL'ANOMALIA.***

***S'INVITANO I DIRIGENTI A STILARE UN VADEMECUM OPERATIVO IN ORDINE A TALI ANOMALIE***



Se, in seguito al deposito, si riceve nella terza pec (esito controlli automatici) il codice esito «-1» vuol dire che l'anomalia è tale da non consentire all'operatore nemmeno la visualizzazione degli atti tra gli atti in ingresso sul pct (infatti le buste contenenti errori FATAL saranno visualizzabili solo in altra pagina in cui appariranno con una X in neretto). L'unica possibilità che l'operatore ha è di rifiutare.

Il deposito non può essere accettato per protezioni di sistema.

Nel caso l'errore **fatal** venisse riscontrato (dal legale o dall'ufficio PCT) quando i termini del deposito risultassero scaduti, l'ufficio PCT provvederà a motivare nella quarta pec di rifiuto l'errore fatale che non consente l'accettazione e la richiesta di effettuare nuovamente il deposito ;

Il legale provvederà ad effettuare il nuovo deposito e ad aggiungere un allegato contenente la dichiarazione di tempestività del deposito iniziale allegando le quattro pec che attestano quanto avvenuto.



# Messaggi esito atto

## 8.3 DESCRIZIONE MESSAGGI DI ESITO ATTO

Nella tabella seguente è riportato l'elenco completo dei messaggi che verranno notificati all'avvocato in base ad errori riscontrati dai controlli automatici:

Errore riscontrato in	Tipologia	Messaggio	Primo esito per l'avvocato da concatenare a Messaggio
<b>Analisi Busta</b>			
Il Depositante ha lo status della certificazione impostato a 'R' (radiato) o 'S' (sospeso)	ERROR	Depositante Radiato Sospeso o cancellato	sono necessarie verifiche da parte della cancelleria
Busta non elaborabile	FATAL	Errore server busta non elaborata	sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente
Contenuti (Attestazione.xml o Certificazione.xml) non elaborabili	FATAL	Impossibile elaborare impronta Hash dell'atto principale	sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente
Errore generico e imprevisto alla fine dei controlli	FATAL	Errore imprevisto	sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente
Impossibile decifrare la busta	FATAL	Impossibile decifrare la busta	sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente
<b>Analisi IndiceBusta</b>			
IndiceBusta.xml non presente	FATAL	Indice busta non trovato	necessario effettuare nuovamente il deposito
IndiceBusta in formato non corretto	FATAL	Indice busta non corretto	necessario effettuare nuovamente il deposito
Assenza di allegati indicati nell'indice della busta	ERROR	Assente allegato definito in Indice Busta	sono necessarie verifiche da parte della cancelleria
<b>Analisi Atto</b>			
Non è presente l'atto giudiziario definito in IndiceBusta.	FATAL	Atto principale mancante	necessario effettuare nuovamente il deposito
Certificato di firma non valido	ERROR	Certificato firma non valido	sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente
Certificato firma scaduto	ERROR	Certificato firma scaduto	necessario effettuare nuovamente il deposito
Atto non integro rispetto alla firma elettronica apposta sullo stesso	ERROR	Atto non integro rispetto alla firma elettronica	necessario effettuare nuovamente il deposito
Errore inatteso durante la verifica firma	FATAL	Errore durante la verifica della firma del documento	sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente
Non tutti i firmatari sono integri	ERROR	Firma non integra	sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente
Il mittente non è tra i firmatari dell'atto	ERROR	Il mittente non è tra i firmatari dell'atto	sono necessarie verifiche da parte della cancelleria
Documento non valido rispetto al DTD	ERROR	Documento XML non conforme rispetto al DTD	sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente

- <sup>b</sup> La nota d'iscrizione a ruolo è l'elemento più importante per il mittente e per la cancelleria, infatti l'assenza di questa determina il famigerato errore FATAL 
- **ELEMENTI ESSENZIALI:**
- Redazione effettuata telematicamente con il redattore.
- Non va scansionata
- Riempimento dei dati delle parti (obbligatoriamente codici fiscali)
- Conformità tra il codice e l'atto da depositare. Dati relativi al valore della causa e indicazione del pagamento.



# PROCURA

- Firma digitale;
- Firma digitale di conformita' anche su procura notarile scansionata;
- Atto congiunto

è sufficiente la firma digitale di uno dei due difensori sull'atto, mentre sarà necessario trasmettere le procure rilasciate dalle parti e firmate digitalmente

**N.B. Dalla circolare Ministeriale prot 159552 del 23 ottobre 2015, l'assenza di procura idonea non costituisce motivo di rifiuto dell'atto, essendo divenuto l'errore un'anomalia non bloccante ovvero un errore WARN.**



## documenti allegati

- L'atto trasmesso come atto **PRINCIPALE** (che sia esso atto introduttivo o atto endoprocessuale) **va tratto dal nativo, trasformato in PDF, firmato digitalmente e trasmesso.**
- **E' chiaro che se si tratta di citazione e questa è stata notificata a mezzo pec (e quindi in via telematica) sarà allegata in formato PDF come firmata digitalmente e notificata a mezzo pec.**
- Se la citazione è **cartacea** sarà cura dell'avvocato, trasmettere come atto introduttivo **quello originato sul pc che verrà trasformato in PDF e firmato digitalmente , con allegata la copia cartacea notificata che avrà l'attestazione di conformità ai sensi degli artt. 16 decies e undecies, comma 3 D.L. 179/2012.**
- Se l'atto da trasmettere sarà una **memoria costitutiva**, allora la **citazione notificata costituirà un allegato a questa.**

**L'atto introduttivo DEVE CONTENERE SEMPRE LA DICHIARAZIONE DI VALORE.**

L'assenza di tale dichiarazione, **è sanzionata** con l'applicazione da parte del Cancelliere della sanzione amministrativa come sancito dal DPR 115/2002 art. 13 comma 6, commisurata al valore indicato dal 1 comma lettera G **€. 1.686**



# allegati

- **I documenti allegati devono essere numerati e contenere l'indicazione del contenuto.**
- Rispetto al dovere dell'indicizzazione degli atti allegati al ricorso, citazione e memoria, nulla è cambiato se non la forma di allegazione che è telematica anziché cartacea.
- L'allegazione di file pesanti può avvenire o attraverso la compressione (ZIP) dell'estensione del file oppure attraverso più trasmissioni.

# allegati

- La circolare ESPLICATIVA Ministeriale 8 luglio 2014 prot 19078 a seguito D. L. 26 GIUGNO 2014 indicava la necessità per il mittente di trasmettere più buste da allegare all'atto principale solo a seguito della ricezione da parte della Cancelleria dell'originato numero di Ruolo.

**Allo stato**, il sistema operativo **implementato** dal DGSIA (prima del mese di luglio), consente all'operatore di poter caricare la documentazione trasmessa dalla parte ricorrente (**anche se priva del numero di ruolo**) **come deposito complementare sul fascicolo a cui si riferisce**.

**Importante** però che il ricorrente indichi tale deposito **COME COMPLEMENTARE al primo**

## Conseguenze dell'iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza.

Dopo i primi anni dall'entrata in vigore del PCT e le numerose prassi instaurate nei tribunali, il Ministero si è deciso a dare indicazioni univoche e vincolanti per il personale amministrativo e tale è l'art. 7 della citata circolare del 2015 che **pone i difensori a riparo** da doverose richieste da parte delle Cancellerie di

## RIPETIZIONE DI PAGAMENTO

### Del C.U.

# Art. 7 par. 1

- **Non sara' dovuto** il contributo unificato in caso di **NUOVA ISCRIZIONE SU REGISTRO PERTINENTE** del ricorso o citazione depositata su altro registro e non preventivamente rifiutata dall'operatore con la funzione:
  - Deposito su fascicolo appartenente ad altro registro;***
- Sara' infatti sufficiente che l'avvocato depositi prontamente **una richiesta di annullamento** del procedimento e reisciva sul registro corretto

# ISTANZE VISIBILITA'

- L'istanza di visibilità del fascicolo telematico corredato di atti e documenti è istanza rivolta al Cancelliere di visione del fascicolo ed estrazione di ogni copia telematica ad esso allegata. **Nulla è cambiato in materia procedurale** per cui la parte processuale che debba costituirsi, munita di procura alle liti, chiede al Cancelliere di visionare gli atti del fascicolo ai fini della costituzione.
- Il cancelliere riceve l'istanza di visibilità e abilita la parte richiedente.

## **ELEMENTI NECESSARI ai fini dell'accoglimento dell'istanza sono:**

### **Procedimento contenzioso e simili**

- **PROCURA firmata digitalmente;**
  - **Procedimento esecutivo:**
- **Procura firmata digitalmente;**
- **Titolo;**

**NON E' RICHIESTO NULL'ALTRO**

- Il sottoscritto (generalità complete di codice fiscale e domicilio) informato ai sensi dell'af. 4, comma 3 D.Lgs. 28n della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 7 e 20 del medesimo Decreto ivi compreso il giudizio di merito, l'appello, l'opposizione, il precetto ed esecuzione, dichiaro di nominare quale mio procuratore e domiciliatario, con tutte le facoltà previste dall'art. 4 c-nonché quelle di resistere, conciliare, transigere, conciliare rinunciare agli atti del giudizio, incassare, quietanzare, proporre domande e/o riconvenzionali svolgere ricorsi anche di natura fallimentare, intervenire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, eleggere domicilio L'avv.-----
- \_\_\_\_\_, presso il quale eleggo domicilio
- Dichiaro di essere stato/a informato/a ai sensi dell'art. 2. a. 7, D. L. n. 132/2011 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.
- Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità del processo e le sue implicazioni, con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'iter giurisdizionale.
- Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 116/2003 e successive modifiche
- zioni ed integrazioni, di essere stato/a informato che i miei dati\* sensibili,
- verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora
- d'ora il rispettivo trattamento.
- **La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto anche ai sensi**
- **dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n- 44D011, come sostituito dal D- M- Giustizia n. 48/2013**

- L'istanza di visibilità è concessa per 1 periodo di tempo stabilito in default dal sistema (2 giorni);
- Può essere richiesta una seconda volta;

NULLA VIETEREBBE DI POTER RICHIEDERE 1 TERZA VOLTA AL CANCELLIERE OPPURE UTILIZZARE UNA FUNZIONE CHE AUMENTI IL PERIODO DI VISIBILITA'.  
**IL PCT e la circolare però rimettono la valutazione al Dirigente e alla firma di un protocollo d'intesa.**

Per tale motivo, il sottoscritto Funzionario, adeguandosi alle prassi dei Tribunali del Territorio, non potendo agire in autonomia per modificare il sistema, ha dato indicazioni ai cancellieri di accettare fino a 2 istanze di visibilità, sottoponendo l'eventuale terza richiesta (motivata ) al vaglio del Giudice.

# Contributo e marche

- Circolari esplicative del Regolamento 16 aprile 2014 emanate dal Ministero Giustizia:



**DAG 27 giugno 2014**

**DAG 29 ottobre 2014**

**DAG 23 ottobre 2015**

**Modalita' operative per la cancelleria:**

**Richiesta  
Riscossione**

## **RICHIESTA e riscossione art. 14 citata circolare**

### **IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO PER IL PROCEDIMENTO PUO' ESSERE VERSATO ATTRAVERSO:**

- **MARCHE APPOSTE SU APPOSITA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTO VERSAMENTO CONTENENTE I NOMI DELLE PARTI E OGGETTO DEL RICORSO;**
- **CONTO CORRENTE;**
- **F 23;**
- **PAGAMENTO TELEMATICO;**

Qualora il pagamento avvenga in forma telematica non sarà necessario per il Cancelliere avere altro a disposizione del fascicolo.

**NEI RESTANTI MODI, SARA' ONERE DEL CANCELLIERE RENDICONTARE ALL'AGENZIA ENTRATE L'AVVENUTO PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO.**

- **All'atto del deposito il Cancelliere trasmetterà una pec alla parte ricordando l'obbligatorietà del deposito della certificazione(trasmessa SCANSIONATA) CONTENENTE C.U. E MARCA entro max 30 giorni dal deposito dell'atto principale.**
- **Allo scadere del termine scatta l'onere del cancelliere di mandare all'Ufficio Riscossioni la richiesta di recupero. Non si tratta di un potere del Cancelliere ma di un dovere. Vestigia dell'obbligo prima sancito dall'art. 38 e segg. delle disposizioni di attuazione c.p.c. che regolamentavano l'obbligatorietà per la parte di provvedere all'atto del deposito dell'atto, all'assolvimento dell'onere fiscale, delegando al cancelliere l'onere di controllo del versamento e il contestuale potere-dovere di rifiutare l'atto se privo dei requisiti fiscali previsti dalla Legge sul bollo.**
- **ABROGATO IL POTERE SANZIONATORIO DEL RIFIUTO DELL'ATTO SPROVVISTO DI VERSAMENTO DA PARTE DEL CANCELLIERE. RIMANE IL DOVERE DA PARTE DELLO STESSO DI MANDARE ALLA RISCOSSIONE in caso di assenza del versamento o del deposito dello stesso**



Tribunale di Ivrea

Ministero della Giustizia

# Altre forme conto corrente

## BOLLETTINO

## Conto corrente

- **Conto corrente  
TESORERIA PROV  
VITERBO  
VERSAMENTO  
CONTRIBUTO SPESE  
ATTI GIUDIZIARI**
- **N. 57152043**
- **Sistema poco utilizzato e di cui  
nulla si dice sul PCT**

# ALTRE FORME

## F23

- Anche questo sistema di pagamento è vivamente sconsigliato da parte del Ministero stesso che sulla medesima circolare invita i dirigenti a formulare 1 protocollo d'intesa ai fini del pagamento telematico

## Pagamento telematico

- Sistema fortemente consigliato e in alcuni tribunali considerato unico modo di effettuare il versamento ammissibile per PROTOCOLLO D'INTESA